

*Voluntà
21/11/06 ORH*

N. R.G. 39707/06

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

Il Giudice, dr. Donatella Formisano,

Letto il ricorso ex art. 23 cod. civ. proposto da Roberto Vitanza in data 9 giugno 2006 e la comparsa di costituzione della resistente Segreteria Provinciale del Siulp di Roma;
fissata la comparizione delle parti all'udienza del 13 giugno 2006;

Osserva:

Con istanza ex art. 23 comma terzo c.c. Roberto Vitanza, appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di vice questore aggiunto in servizio presso la Questura di Roma quale dirigente del commissariato P.S. Flaminio Nuovo ed iscritto al Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP) chiedeva, "in anticipazione degli effetti della domanda di merito proposta", la sospensione della delibera adottata in data 22 maggio 2006 dalla Segreteria provinciale del Siulp di Roma con la quale veniva deciso di procedere in data 15 e 16 giugno 2006 alla celebrazione del Sesto Congresso Provinciale per il rinnovo delle cariche statutarie in quanto contraria allo statuto approvato dal Quinto Congresso Nazionale tenutosi a Chianciano Terme nel dicembre 2001 ed al regolamento per la celebrazione del Sesto Congresso approvato dal Direttivo nazionale del Siulp in data 8-9 marzo 2006.

Si costituiva in giudizio la Segreteria Provinciale di Roma del Siulp in persona del Segretario Generale Provinciale e legale rappresentante chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alla comparsa alla quale si rinvia.

L'istanza deve essere rigettata non sussistendo i presupposti del *fumus* e del *periculum*.

Il ricorrente in sostanza si duole del fatto che la delibera impugnata non preveda la nomina della Commissione elettorale per il Congresso provinciale e preveda

15:13 FAX 068413987

STUDIO LEGALE

02

come causa di ineleggibilità a rappresentante di base e/o delegato al sesto Congresso provinciale del Siulp la doppia iscrizione ad un altro sindacato di polizia o l'appartenenza a qualsiasi titolo ad un partito politico.

La delibera della quale viene chiesta la sospensione e' un atto meramente interno della Segreteria Provinciale di Roma del Siulp con il quale si e' inteso fissare le modalita' dell'apertura e dello svolgimento dei lavori relativi al Sesto Congresso del S.I.U.L.P.

Le doglianze sono prive di fondamento.

Quanto alla sussistenza del *fumus*, si rileva che l'art. 9 del regolamento prodotto in atti dalla resistente prevede che le commissioni vengano elette, al pari della presidenza, dal Congresso medesimo in apertura dei lavori. Dunque, la Commissione Elettorale non designata in occasione della delibera di celebrazione del Congresso sara' verosimilmente nominata in apertura del Congresso medesimo allorché ciascuna assemblea congressuale provvederà alla elezione della propria commissione elettorale secondo le competenze individuate dall'art. 12 del Regolamento. Quindi, in virtù del combinato disposto degli artt. 9 e 12 del regolamento, la nomina della Commissione elettorale non doveva avvenire contestualmente alla convocazione del congresso provinciale ma in occasione dell'inizio dei lavori.

Quanto al secondo punto dell'istanza, non si ritiene che la Segreteria abbia introdotto con la delibera impugnata l'incompatibilità denunciata dal Vitanza. In ogni caso, ogni possibile equivoco e' stato chiarito dalla Segreteria adottando la successiva delibera in data 9 giugno 2006 a seguito della citazione notificata dal Vitanza.

Non si ritiene sussista il lamentato periculum.

Il ricorrente sostiene che, in difetto della richiesta sospensione, il Congresso si celebrerà sulla base di prescrizioni illegittime e porterà alla elezione di delegati eletti in modo illegittimo. L'affermazione non e' suffragata da alcun elemento mancando la prova delle presunte irregolarità.

Si ritiene opportuno rinviare al giudizio di merito la condanna alle spese del procedimento.


p.q.m.

il Giudice, rigetta l'istanza proposta da Vitanza Roberto avente ad oggetto la sospensione della delibera assunta dalla Segreteria Provinciale del Siulp in dat. 22 maggio 2006.

Spese al merito.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti.

Roma, 13 giugno 2006


Dr. Donatella Formisano



Depositato in Cancelleria
Roma, il 13.6.2006 F.A.
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE BS
Cella Fracchio